



INDIRIZZO E CONTROLLO - GESTIONE DEL RISCHIO DI NON CONFORMITÀ

**POLITICHE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI
INTERNAL DEALING**

Destinatari: Banca Popolare di Milano

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2016

Data di prima pubblicazione: 08/08/2016

Codice Documento: BPM_RPOIND_00054

Redazione a cura di: Organizzazione Governo e Supporto

Verifica Conformità a cura di: Compliance

Approvazione a cura di: Consiglio di Gestione del 04/08/2016

Emanazione a cura di: Organizzazione

Indice

PREMESSA	4
<i>a. Oggetto e ambito di applicazione</i>	4
<i>b. Definizioni</i>	4
<i>c. Adempimenti normativa esterna</i>	5
<i>d. Modalità di approvazione e aggiornamento</i>	5
<i>e. Aggiornamento storico normativo</i>	5
LE POLITICHE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI: “INTERNAL DEALING”	6
1 PREMESSA	6
2 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI	6
3 CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB, ALLA BANCA E AL PUBBLICO	6
4 RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO	7
5 PERIODI DI DIVIETO DI NEGOZIARE (BLACK-OUT PERIODS)	7
6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
ALLEGATI	9
ALLEGATO 1	10
ALLEGATO 2	14
ALLEGATO 3	15
ALLEGATO 4	16

Premessa

a. Oggetto e ambito di applicazione

La finalità della presente Politica è quella di definire un “Codice di comportamento” in ottica di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sui comportamenti tenuti da tutte le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo in Banca Popolare di Milano in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il suo Gruppo.

b. Definizioni

Soggetti rilevanti o Insider primari: I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in Banca Popolare di Milano e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Banca, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla la Banca.

Sono pertanto destinatari degli obblighi di comunicazione del presente Codice e vengono definiti “Soggetti Rilevanti” i seguenti esponenti della Banca Popolare di Milano:

- Consiglieri di Gestione;
- Consiglieri di Sorveglianza;
- Il Direttore Generale

Ai fini del presente Codice (e degli obblighi di comunicazione ivi descritti), i responsabili di Funzione Primaria sono parificati ai Soggetti Rilevanti.

Persone strettamente legate o Insider secondari: sono tutte le persone legate ai Soggetti Rilevanti, in dettaglio:

- il coniuge o il partner equiparato al coniuge;
- il figlio a carico;
- i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona di cui ai punti precedenti (ivi compresi i soggetti rilevanti), o direttamente o indirettamente controllata da questi, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Soggetto preposto: è individuato nel **General Counsel** ovvero in sua assenza nel Responsabile **Affari Societari**

Operazioni: tutte le operazioni effettuate, direttamente o indirettamente, rispetto agli strumenti finanziari emessi da Banca Popolare di Milano, a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, e più precisamente, quelle di cui all'art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e all'art. 10 del Regolamento Delegato UE n. 2016/522 della Commissione, disponibile nell'**Allegato 4** della presente Politica.

c. Adempimenti normativa esterna

Il presente documento recepisce, laddove necessario, le indicazioni delle disposizioni normative, in particolare:

- D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);
- Regolamento Consob 11971 del 14 Maggio 1999 art.152 sexties (Regolamento emittenti);
- Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (MAR);
- Regolamento delegato n. 522/2016 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione n. 523/2016 della Commissione del 10 marzo 2016;
- D. Lgs. 231/2001 (art. 25-sexies);
- D. Lgs. 196/2003.

Comportamenti difformi potrebbero generare in capo all'azienda responsabilità civili e/o penali e/o amministrative ai sensi di legge, con conseguente applicazione di sanzioni a suo carico, nonché, ai dipendenti, responsabilità disciplinari e, nei casi più gravi, penali con le conseguenti sanzioni.

E' pertanto fatto obbligo a tutto il personale del Gruppo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente documento.

d. Modalità di approvazione e aggiornamento

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Gestione. Eventuali modifiche al presente documento seguono il medesimo iter di approvazione.

e. Aggiornamento storico normativo

La presente Politica di Indirizzo aggiorna e abroga il Regolamento "REGDOC_00063 - Codice di comportamento Internal dealing"

Le politiche di indirizzo in materia di: “Internal Dealing”

1 Premessa

Il presente documento, denominato “Politiche di indirizzo in materia di internal dealing”, contiene il Codice di Comportamento (di seguito brevemente “il Codice”) che disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le **Operazioni** effettuate dai **Soggetti Rilevanti** e dalle **Persone strettamente legate** ai **Soggetti rilevanti**.

L’osservanza delle disposizioni del presente Codice non esonera i **Soggetti Rilevanti** dall’obbligo di rispettare le norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali ad esempio quelle di cui agli artt. 184 e 187-bis del D.Lgs. 58/98 in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. insider trading) o di cui al Regolamento UE 596/14.

Gli **Insider Primari** sono tenuti a notificare per iscritto alle **Persone loro strettamente legate** la circostanza di qualificarsi come Insider Secondari e gli obblighi connessi (il Soggetto Rilevante è tenuto a conservare copia della suddetta notifica).

La Banca redige un elenco di tutti i **Soggetti Rilevanti** e, sulla base delle informazioni ricevute dagli **Insider Primari**, delle **persone a loro strettamente legate**.

2 Obbligo di comunicazione delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti

Gli **Insider Primari** notificano alla Banca e alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (nel seguito: la Consob), tutte le **Operazioni** effettuate per proprio conto o per interposta persona e dalle **Persone strettamente legate**, a partire dal raggiungimento di un valore complessivo di 5.000 euro nell’arco di un anno civile (ovvero il limite più alto qualora previsto dalla Consob), tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.

3 Contenuti e modalità di trasmissione delle comunicazioni alla Consob, alla Banca e al pubblico

Gli **Insider Primari** e/o gli **Insider Secondari** effettuano le comunicazioni di cui al par. 2 alla Consob (secondo le modalità dalla stessa stabilite) e alla Banca (secondo le modalità indicata infra) nella persona del **Soggetto preposto**.

Le informazioni da comunicare sono dettagliate nell’**Allegato 1**.

La Banca, ottenuta la notifica di cui sopra, comunica al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, le informazioni ricevute da **Insider Primari** e **Secondari** entro il medesimo termine previsto dal par. 2.

La Banca si rende disponibile, previo accordo con il **Soggetto Rilevante**, ad effettuare la comunicazione alla Consob per suo conto e delle **Persone strettamente legate** (vedi allegato sub 3).

In tal caso il **Soggetto Rilevante** dovrà comunicare al più presto alla Banca l'operazione compiuta dallo stesso o da persona ad esso strettamente legata al fine di consentire il rispetto dei termini per la comunicazione alla Consob.

Ogni comunicazione fra Soggetto Rilevante e Soggetto preposto al ricevimento delle informazioni deve essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al presente "Codice" sub 1, utilizzando i seguenti mezzi:

- posta elettronica: all'indirizzo "segreteria.generale@bpm.it"

oppure:

- consegna *brevi manu* al seguente indirizzo:

Banca Popolare di Milano

Segreteria Generale e Societaria

Piazza F. Meda 4

20121 MILANO

comunque in ogni caso con preavviso telefonico al n. 02.77005773.

4 Ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni da parte del Soggetto Preposto

Il **Soggetto preposto** cura il ricevimento, la gestione e la diffusione al pubblico e, in caso di accordo tra le parti, l'invio alla Consob delle comunicazioni dei **Soggetti Rilevanti** e **Persone strettamente legate** della Banca Popolare di Milano.

Il **Soggetto preposto** cura altresì la predisposizione e l'aggiornamento della lista dei **Soggetti Rilevanti** e **Persone strettamente legate** cui inviare il "Codice".

Il Soggetto preposto raccoglie e conserva le "**Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento (Politiche di indirizzo in materia di Internal Dealing) e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03**" da parte dei **Soggetti Rilevanti**, utilizzando il modulo di cui all'**Allegato 2**.

5 Periodi di divieto di negoziare (black-out periods)

E' fatto divieto ai **Soggetti Rilevanti** e alle **Persone strettamente legate** il compimento di operazioni su azioni della Banca (e dell'eventuale controllante) e sugli strumenti finanziari a essi collegati dal giorno successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile sino alla diffusione dei relativi dati economico-finanziari, definitivi o di preconsuntivo.

E' fatto divieto ai **Soggetti Rilevanti** di compiere operazioni di cui all'**Allegato 4** nei 30 giorni di calendario precedenti le riunioni del Consiglio di Gestione di approvazione dei dati annuali o semestrali (come risultante dal calendario degli eventi societari);

Il Consiglio di Gestione (ovvero il Consiglio di Sorveglianza qualora il Soggetto Rilevante fosse un Consigliere di Sorveglianza) può autorizzare un **Soggetto rilevante** che ne faccia richiesta scritta e motivata a negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura legale:

- in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni: si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo (come ad esempio la necessità di adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa o il dover adempiere ad una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali)
oppure
- in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

6 Disposizioni transitorie e finali

Al **Consigliere Delegato** è attribuita dal **Consiglio di Gestione** la facoltà di apportare direttamente al presente Codice (ivi compresi gli allegati) le modifiche connesse a variazioni dell'assetto organizzativo e funzionale della Banca e del Gruppo, nonché per adeguamenti meramente formali a modifiche normative e/o regolamentari della disciplina in materia, con successiva notifica del nuovo testo a tutti i soggetti interessati.

ALLEGATI

Allegato 1

ALLEGATO

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>			
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	
b)	Notifica iniziale/modifica	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	
b)	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b)	Natura dell'operazione	

c)	Prezzi e volumi	Prezzi		Volumi	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo				
e)	Data dell'operazione				
f)	Luogo dell'operazione				

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di alcuni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato 2

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle “Politiche di indirizzo in materia di internal dealing” e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

Il sottoscritto....., nato a il....., residente in, Via/Piazza....., nella propria qualità di,

preso atto di essere incluso nel novero dei “Soggetti Rilevanti” ai sensi delle “Politiche di indirizzo in materia di internal dealing” (il “Codice”) attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne compiuta conoscenza, di accettarne i contenuti e si impegna ad adempiere gli obblighi ad esso conseguenti.

Milano,

.....

(firma)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del Codice, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Consob.

.....

(firma)

Allegato 3

Delega alla Banca Popolare di Milano per l'effettuazione alla Consob delle comunicazioni in materia di internal dealing

Il sottoscritto....., nato a il....., residente in, Via/Piazza....., nella propria qualità di,

preso atto di essere incluso nel novero dei "Soggetti Rilevanti" ai sensi delle "Politiche di indirizzo in materia di internal dealing" di Banca Popolare di Milano (il "Codice") delega alla Banca Popolare di Milano (che accetta l'incarico) l'effettuazione, da parte della stessa, della comunicazione alla Consob delle operazioni compiute dal medesimo o dalle persone a lui strettamente legate, impegnandosi nel contempo a comunicare al più presto alla Banca il compimento delle suddette operazioni secondo le modalità previste nel "Codice".

Milano,

.....
(firma)

Allegato 4

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

Articolo 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni. IT L 173/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; IT 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/39

(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. IT L 173/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di

direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.